

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1892 del 14/04/2023
Oggetto	Zola Predosa Teleriscaldamento S.r.l., sede legale Crema (Cremona) . Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base legnosa, sito Via dello Sport, 101-103, Zola Predosa (BO). Modifica della determina dirigenziale ARPAE n. 6663 del 27/12/2022 Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R 3, R12, R13
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1918 del 13/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)

LA RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto:

Zola Predosa Teleriscaldamento S.r.l., sede legale Crema (Cremona) .

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base legnosa, sito Via dello Sport, 101-103, Zola Predosa (BO).

Modifica della determina dirigenziale ARPAE n. 6663 del 27/12/2022

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): **R 3, R12, R13**

determina:

di aggiornare la Scheda prodotto BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE (CIPPATO DI LEGNO E LEGNO FRANTUMATO e la Scheda prodotto MATERIALE VEGETALE COSTITUENTE rispettivamente dell'allegato 2 e 3 della determina dirigenziale ARPAE n. 6663 del 27/12/2022 ;

Rimangono invariate le prescrizioni della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 187 del 13/05/2014 così come modificate dalla determina dirigenziale ARPAE n. 6663 del 27/12/2022 e rimangono invariati gli allegati 1, 4, 5 e 6 della determina dirigenziale ARPAE n. 6663 del 27/12/2022

stabilisce che:

2. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

3. ARPAE Area Prevenzione Metropolitana è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m., di eseguire i controlli ambientali;
- 4.· domanda all'Unità Rifiuti ed Energia di dare tempestiva comunicazione alla società Zola Predosa Teleriscaldamento, Crema (CR), in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Zola Predosa, all'Ausl Città di Bologna, quali enti interessati dell'emissione del presente provvedimento, degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
5. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso

Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 Zola Predosa Teleriscaldamento, Crema (CR) sta gestendo l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base legnosa, sito in Via dello Sport, Via dello Sport, 101-103, Zola Predosa (BO), in virtù della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 187 del 13/05/20 modificata con determina dirigenziale ARPAE n. 6663 del 27/12/2022;
- 1.2 In data 1/02/2023, con note agli atti PG n. 18305 e 18331, Zola Predosa Teleriscaldamento ha chiesto una modifica non sostanziale della determina dirigenziale ARPAE n. 6663 del 27/12/2022. La richiesta è riferita specificamente ad alcuni aggiornamenti delle Schede prodotto BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE (CIPPATO DI LEGNO E LEGNO FRANTUMATO) e MATERIALE VEGETALE COSTITUENTE rispettivamente dell'allegato 2 e 3 della determina dirigenziale ARPAE n. 6663 del 27/12/2022.

In particolare viene chiesto:

- a) Sulla scheda prodotto BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE (CIPPATO DI LEGNO E LEGNO FRANTUMATO), la modifica della seguente disposizione sulla dichiarazione di conformità, nella parte riferita alla non conformità del singolo lotto dinamico:

...Pertanto, nel caso in cui un singolo lotto risultasse non conforme, pur essendo già stato utilizzato negli impianti di combustione finali, ciò non pregiudicherà la classificazione del lotto che considera invece i 10 lotti consecutivi di produzione.

Tuttavia, la non conformità di un singolo lotto attiverà la seguente procedura di controllo:

- a) *ripetizione del campionamento entro 3 giorni dal primo esito e successiva analisi; in caso di conformità, chiusura della procedura*
- b) *in caso di conferma di non conformità, entro 15 giorni dall'esito, vengono individuati i 5 principali conferitori/produttori dei rifiuti conferiti all'impianto nei 30 giorni precedenti alla data del primo campionamento del lotto e vengono effettuati i campionamenti e le relative analisi, una per ciascun produttore, sempre secondo le modalità di campionamento sopra indicate. In base agli esiti potrà essere prevista la ripetizione del campionamento ed analisi e, in caso di conferma di non conformità, la temporanea sospensione dell'accesso al produttore dei rifiuti non conformi, fino a verifica di conformità.*

come segue, con le modifiche proposte evidenziate in grassetto, se sono aggiunte, oppure barrate se si propone di eliminarle:

.....Pertanto, nel caso in cui un singolo lotto risultasse non conforme, pur essendo già stato utilizzato negli impianti di combustione finali, ciò non pregiudicherà la classificazione del lotto che considera invece i 10 lotti consecutivi di produzione.

Tuttavia, la non conformità di un singolo lotto (**che sarà tale solo se un singolo parametro presenti uno sfioramento per 2 analisi consecutive**) attiverà la seguente procedura di controllo:

- a) ripetizione del campionamento entro **3-5 giorni** 3 giorni dal primo esito e successiva analisi; in caso di conformità, chiusura della procedura;
- b) in caso di conferma di non conformità, entro 15 giorni dall'esito, vengono individuati i 5 principali conferitori/produttori dei rifiuti conferiti all'impianto nei 30 giorni precedenti alla data del primo campionamento del lotto e vengono effettuati i campionamenti e le relative analisi, una per ciascun produttore, sempre secondo le modalità di campionamento sopra indicate. In base agli esiti potrà essere prevista la ripetizione del campionamento ed analisi e, in caso di conferma di non conformità, la temporanea sospensione dell'accesso al produttore dei rifiuti non conformi, fino a verifica di conformità.

b) Sulla scheda prodotto MATERIALE VEGETALE COSTITUENTE, le modifiche delle seguenti disposizioni:

- b1) nella parte riferita agli utilizzi del prodotto (lett a) delle Condizioni):
materiale vegetale composto da legno, corteccia, fogliame che hanno subito un processo di triturazione, deferrizzazione e vagliatura, utilizzato come materiale vegetale costituente per la produzione di terricci e substrati minerali perenni;

come segue, con le modifiche proposte, in aggiunta, evidenziate in grassetto

*materiale vegetale composto da legno, corteccia, fogliame che hanno subito un processo di triturazione, deferrizzazione e vagliatura, utilizzato come materiale vegetale costituente per la produzione di terricci e substrati minerali perenni **e/o per l'utilizzo in agricoltura e giardinaggio**;*

- b2) nella parte riferita all'esistenza di un mercato (elett b) delle Condizioni)

il materiale vegetale costituente viene utilizzato inserendolo in miscele con altre componenti nel ciclo di produzione dei terricci e dei substrati minerali perenni;

come segue, con le modifiche proposte, in aggiunta, evidenziate in grassetto:

il materiale vegetale costituente viene utilizzato inserendolo in miscele con altre componenti nel ciclo di produzione dei terricci e dei substrati minerali perenni **e/o per l'utilizzo in agricoltura e giardinaggio**.

- b3) nella parte riferita alla non conformità del singolo lotto dinamico:

....Pertanto, nel caso in cui un singolo lotto risultasse non conforme, pur essendo già stato utilizzato negli impianti di combustione finali, ciò non pregiudicherà la classificazione del lotto che considera invece i 10 lotti consecutivi di produzione.

Tuttavia, la non conformità di un singolo lotto attiverà la seguente procedura di controllo:

- a) ripetizione del campionamento entro 3 giorni dal primo esito e successiva analisi; in caso di conformità, chiusura della procedura

- b) *in caso di conferma di non conformità, entro 15 giorni dall'esito, vengono individuati i 5 principali conferitori/produttori dei rifiuti conferiti all'impianto nei 30 giorni precedenti alla data del primo campionamento del lotto e vengono effettuati i campionamenti e le relative analisi, una per ciascun produttore, sempre secondo le modalità di campionamento sopra indicate. In base agli esiti potrà essere prevista la ripetizione del campionamento ed analisi e, in caso di conferma di non conformità, la temporanea sospensione dell'accesso al produttore dei rifiuti non conformi, fino a verifica di conformità.*

come segue, con le modifiche proposte evidenziate in grassetto, se sono aggiunte, oppure barrate se si propone di eliminarle:

.....Pertanto, nel caso in cui un singolo lotto risultasse non conforme, pur essendo già stato utilizzato negli impianti di combustione finali, ciò non pregiudicherà la classificazione del lotto che considera invece i 10 lotti consecutivi di produzione.

*Tuttavia, la non conformità di un singolo lotto **(che sarà tale solo se un singolo parametro presenti uno sforamento per 2 analisi consecutive)** attiverà la seguente procedura di controllo:*

- a) *ripetizione del campionamento entro **3-5 giorni** 3 giorni dal primo esito e successiva analisi; in caso di conformità, chiusura della procedura;*
- b) *in caso di conferma di non conformità, entro 15 giorni dall'esito, vengono individuati i 5 principali conferitori/produttori dei rifiuti conferiti all'impianto nei 30 giorni precedenti alla data del primo campionamento del lotto e vengono effettuati i campionamenti e le relative analisi, una per ciascun produttore, sempre secondo le modalità di campionamento sopra indicate. In base agli esiti potrà essere prevista la ripetizione del campionamento ed analisi e, in caso di conferma di non conformità, la temporanea sospensione dell'accesso al produttore dei rifiuti non conformi, fino a verifica di conformità.*

- b4) nelle specifiche sui limiti delle salmonelle, ai fini della verifica di conformità del prodotto al piè di pagina della tabella finale:

*** il valore indicato non viene considerato ai fini della verifica di conformità, nel caso in cui il prodotto sia sottoposto a successivi trattamenti biologici*

come segue, con le modifiche proposte evidenziate in grassetto, se sono aggiunte, oppure barrate se si propone di eliminarle:

*** il valore indicato non viene considerato ai fini della verifica di conformità, nel caso in cui il prodotto sia sottoposto a successivi trattamenti biologici **e/o trattamenti di maturazione ed inertizzazione completa***

Oltre alle modifiche sopra richiamate il proponente comunica alcuni refusi per i quali chiede la correzione:

- la sostituzione della dicitura "biomassa" o biomassa combustibile" con "materiale vegetale costituente" nella scheda prodotto del materiale vegetale costituente
- la sostituzione della numerazione dell'allegato della scheda prodotto "materiale vegetale costituente" da allegato 4 ad allegato 3

1.3 Sono state effettuate le seguenti valutazioni:

Sui punti 1.2 lett a) e lett b3) la richiesta è stata parzialmente accolta:

E' stata accolta la proposta di estendere da 3 a 5 giorni il tempo di ripetizione del campionamento in caso di non conformità del lotto dinamico

Non è stata accolta la proposta di specificare che la non conformità ai limiti tabellari del singolo lotto dinamico (lotto mensile) sia attribuita a due consecutive non conformità di uno o più parametri, quindi a due lotti mensili consecutivi non conformi. Ciò in quanto rimane comunque fermo il principio secondo il quale la conformità del lotto ai fini della dichiarazione e quindi della classificazione e commercializzazione del prodotto è garantita dalla conformità ai limiti tabellari dell'analisi mediata sulle ultime 10 analisi mensili. Pertanto il superamento dei limiti tabellari di un singolo lotto mensile, cioè di un'analisi mensile non determina necessariamente una non conformità del prodotto ma l'attivazione di una procedura di controllo più stringente attraverso campionamenti ed analisi più frequenti

Sui punti 1.2 lett. b1) e b2) la richiesta non è stata accolta in quanto la proposta di aggiungere alla descrizione del materiale vegetale costituente l'utilizzo in agricoltura e giardinaggio risulta ambigua nel senso di poter presupporre l'uso diretto del prodotto in uscita dall'impianto per tali usi. Al contrario, invece, il materiale vegetale costituente potrà essere utilizzato in agricoltura, giardinaggio o altri usi affini a questi ma solo dopo aver subito un ulteriore processo nei cicli produttivi dei terricci e dei substrati minerali perenni, come già specificato nelle schede del prodotto.

Sul punto 1.2 lett. b4) la proposta è accolta ma con alcune precisazioni.

Viene accolta la proposta di estendere ai trattamenti biologici cui deve essere sottoposto il prodotto "materiale vegetale costituente" su cui si riscontrasse la presenza di salmonella, anche altri tipi di trattamento, quali per esempio *"trattamenti di maturazione o di*

inertizzazione completa". In tal senso si ritiene, per evitare inutili esclusioni, di estendere ad un concetto di trattamento generico senza specificarne la tipologia.

Si ritiene tuttavia importante precisare che detti trattamenti successivi al ciclo produttivo dell'azienda proponente dovranno garantire l'assenza di salmonelle. In tal senso è raccomandato al proponente richiedere una dichiarazione da parte dell'acquirente gestore di impianti di produzione di terricci e substrati minerali perenni, che il proprio ciclo produttivo garantisce a fine ciclo l'assenza di salmonelle.

*** il valore indicato non viene considerato ai fini della verifica di conformità, nel caso in cui il prodotto sia sottoposto a successivi trattamenti biologici*

come segue, con le modifiche proposte evidenziate in grassetto, se sono aggiunte, oppure barrate se si propone di eliminarle:

*** il valore indicato non viene considerato ai fini della verifica di conformità, nel caso in cui il prodotto sia sottoposto a successivi trattamenti biologici **e/o trattamenti di maturazione ed inertizzazione completa***

- 1.4 Poichè la richiesta è limitata all'aggiornamento, mediante alcune precisazioni, di specifici contenuti di alcune schede di prodotti cessati dalla qualifica di rifiuto per i quali è stata svolta già ampia istruttoria in altri procedimenti, si ritiene che la richiesta presentata non rientri tra le varianti sostanziali di cui all'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e, pertanto, non sia utile e necessaria l'acquisizione di pareri di altri enti attraverso l'indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 208 comma 3 e seguenti del d.lgs 152/2006;
- 1.5 E' stato accertato il pagamento, in data 6/04/2023, delle spese istruttorie relative a modifiche non sostanziali di impianti di gestione di rifiuti, pari a 39,00 euro, secondo il tariffario regionale ARPAE
- 1.6 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

La Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)

Allegato 2 aggiornato aprile 2023:

Scheda prodotto BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE (CIPPATO DI LEGNO E LEGNO FRANTUMATO);

Allegato 3 aggiornato aprile 2023 :

Scheda prodotto MATERIALE VEGETALE COSTITUENTE;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.